

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1079)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 10 marzo 1965 (V. Stampato n. 2072)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 marzo 1965*

**Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattua-

li per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui disponibilità risultino esaurite.

La somma di lire 3 miliardi prevista nel precedente comma è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964. Tale capitolo sarà gestito dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Le somme non impegnate nel periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 sono utilizzabili negli esercizi successivi.

#### Art. 2.

Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 al 1998.

#### Art. 3.

All'onere di lire 3.200 milioni a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1965 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio suddetti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.